

Regione Friuli - Venezia Giulia

Legge regionale del 10 novembre 2005, n. 26

Bollettino Ufficiale Regionale del 9 novembre 2005, n. 45

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7, c. 29, L.R. 23.01.2007, n. 1 (B.U.R. 31.01.2007, n. 5, S.O. 02.02.2007, n. 4) il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31, L.R. 20.03/2000, n. 7 e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di r...

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge: (1)

(1) Ai sensi dell'art. 7 c. 29, L.R. 23.01.2007, n. 1 (B.U.R. 31.01.2007, n. 5, S.O. 02.02.2007, n. 4) il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31, L.R. 20.03./2000, n. 7 e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla presente legge regionale.

Articolo 1: Finalità

1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.

2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:

a) concertazione con le parti sociali;

b) collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione;

c) sussidiarietà tesa al perseguitamento di un'efficace logica sistematica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguitamento di obiettivi di complementarietà e di specializzazione;

d) promozione della collaborazione internazionale.

3. L'azione regionale è in particolare rivolta a:

a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;

b) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

c) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

- d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
- e) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;
- f) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;
- g) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistematica.

Articolo 2: Definizioni

1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:

- a) innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
 - 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- b) ricerca fondamentale: l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;
- c) ricerca applicata o industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- d) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;
- e) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.

Articolo 3: Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche

1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità

di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a: (1)

- a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;
- b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;
- e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il Programma è approvato previo parere della competente Commissione consiliare e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo. (2)

(1) Le parole "per un periodo triennale, con aggiornamento annuale," contenute nel presente alinea sono state così sostituite dalle seguenti parole "per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale," dall'art. 8 L.R. 30.12.2008, n. 17 (B.U.R. 09.01.2009, n. 1) con efficacia dal 01.01.2009.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8 L.R. 30.12.2008, n. 17 (B.U.R. 09.01.2009, n. 1) con efficacia dal 01.01.2009. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Il Programma viene approvato previa concertazione con le parti sociali e previo parere della Conferenza permanente per l'innovazione, di cui all'articolo 4, nonché della competente Commissione consiliare.".

Articolo 4: Conferenza permanente per l'innovazione

[1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Conferenza permanente per l'innovazione, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema della ricerca regionale all'elaborazione del Programma.

2. La Conferenza, costituita con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

- a) il Presidente della Regione, che la presiede, o l'Assessore regionale da questi delegato;
- b) i Rettori delle Università della regione, o loro delegati, e il Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), o suo delegato;
- c) i Presidenti, o loro delegati, di enti pubblici di ricerca aventi sede in regione;
- d) il Presidente di Area Science Park, o suo delegato, il Presidente di Agemont, o suo delegato, i Presidenti, o loro delegati, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono parchi scientifici e tecnologici sul territorio della regione;
- e) il Presidente di Friulia Spa, o suo delegato;
- f) il Presidente di INSIEL SpA, o suo delegato;

- g) il Presidente di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia SpA, o suo delegato;
- h) l'Assessore alle attività produttive;
- i) l'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca;
- j) l'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna; k) un rappresentante degli organismi privati di ricerca designato dall'Associazione regionale degli industriali maggiormente rappresentativa;
- l) tre esperti in materia di innovazione designati dalla Giunta regionale.

3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore generale della Regione, i Direttori centrali delle strutture regionali, esperti e consulenti esterni competenti nelle materie oggetto di esame. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, gli Assessori competenti nelle medesime materie. Agli esperti e consulenti esterni è attribuito il trattamento economico previsto dal comma 5.

4. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della Conferenza per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8 L.R. 30.12.2008, n. 17 (B.U.R. 09.01.2009, n. 1) con efficacia dal 01.01.2009.

Articolo 5: Comitato di valutazione

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:

- a) valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;
- b) formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;
- c) contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.

3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Articolo 6: Interventi a favore dell'innovazione nel settore industriale. Norma di rinvio

1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione centrale attività produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.

Articolo 7: Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2002

1. Il comma 25 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

"25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.".

Articolo 8: Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978

1. L'articolo 21 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)

1. Al fine di promuovere l'innovazione delle strutture industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee di imprese, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

a) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, all'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, nonché all'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

b) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo al fine di realizzare prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, nonché introdurre il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati a esso collegati, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

c) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori e centri di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro;

d) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistematico per le strutture produttive industriali regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, sino al 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, previa presentazione da parte delle imprese interessate di idonea garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo."

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9: Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978

1. L'articolo 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

- a) per l'affidamento di commesse di ricerca applicata o industriale;
- b) per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;
- c) per favorire processi di brevettazione di prodotti propri;
- d) per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o licenze o know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.".

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 10: Progetti di elevato impatto sistemico

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11: Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistematico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:

- a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;
- b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;
- c) le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

Articolo 12: Interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato. Norma di rinvio

1. Gli interventi per l'innovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 13.

Articolo 13: Sostituzione dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 53 bis (Attività finanziabili)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per la creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei prodotti, dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistematico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistematico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

- a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1;
- b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;
- c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.".

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.

Articolo 14: Sostituzione dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 53 ter (Modalità di attuazione)

1. I contributi di cui all'articolo 53 bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).

2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 53 bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

3. Nel caso di cui al comma 1 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.".

Articolo 15: Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche

1. è costituito presso la Direzione centrale attività produttive il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno ai comparti industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, e rimane in carica per la durata di tre anni.

3. Il Comitato si compone di dieci membri effettivi e cinque membri supplenti, compreso il Presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione. (1)

3 bis. Il Comitato si articola in due sezioni competenti, rispettivamente, l'una per i settori dell'industria e dell'artigianato e l'altra per i settori del commercio, del turismo e dei servizi. Ciascuna sezione si compone di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti e, presieduta dal Presidente del Comitato o da un suo delegato scelto tra i membri effettivi, delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo delegato le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano della sezione presente. (3)

4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del Comitato devono essere in posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare. (2)

5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce la composizione delle sezioni, rinviano per l'organizzazione dei lavori alla potestà di autoregolamentazione propria del Comitato, nonché l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. (4)

6. Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nominato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, dura in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui al comma 1.

7. Il Comitato nominato ai sensi del comma 2 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale attività produttive di qualifica non inferiore a D.

9. Tutti i riferimenti normativi al Comitato, di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/1992, devono intendersi riferiti al Comitato nominato ai sensi del comma 2.

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 33 L.R. 21.07.2008, n. 7 (B.U.R. 23.07.2008, n. 30, S.O. n. 16), poi modificato dall'art. 2 L.R. 16.07.2010, n. 12 (B.U.R. 21.07.2010, n. 29, S.O. n. 17), è stato da ultimo così modificato dall'art. 2 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Il Comitato si compone di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, compreso il Presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.".

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33 L.R. 21.07.2008, n. 7 (B.U.R. 23.07.2008, n. 30, S.O. n. 16) con decorrenza dal 24.07.2008. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.".

(3) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 2 L.R. 16.07.2010, n. 12 (B.U.R. 21.07.2010, n. 29, S.O. n. 17), è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "3 bis. Il Comitato delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato le funzioni del Presidente sono espletate dal componente del Comitato più anziano presente.".

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.".

Articolo 16: Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
- b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
- c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.

Articolo 17: Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Articolo 18: Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Articolo 19: Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;
- b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
- c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna. (2)

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

- a) nel settore della viabilità e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali; (1)
- b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie. (3)

(1) Le parole "e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali" contenute nella presente lettera sono state aggiunte dall'art. 4 L.R. 21.07.2006, n. 12 (B.U.R. 19.07.2006, n. 29, S.S. 24.07.2006, n. 7) con decorrenza dal 24.07.2006.

(2) Le presenti parole ", ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, " sono state aggiunte dall'art. 4 comma 107, L.R. 20.08.2007, n. 22 (B.U.R. 22.08.2007 n. 34 S.O. n. 23).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4 comma 109, L.R. 20.08.2007, n. 22 (B.U.R. 22.08.2007 n. 34 S.O. n. 23).

Articolo 20: Interventi regionali diretti

1. Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica, nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche. (1)

(1) Le parole ", nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche" contenute nel presente comma sono state aggiunte dall'art. 4 L.R. 21.07.2006, n. 12 (B.U.R. 19.07.2006, n. 29, S.S. 24.07.2006, n. 7) con decorrenza dal 24.07.2006.

Articolo 21: Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico

1. L'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:

a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca; (1)

b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;

c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel

rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici. (2)

(1) Le parole ", e enti pubblici;" contenute nella presente lettera sono state così sostituite dalle seguenti parole "enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;" dall'art. 5 L.R. 04.06.2010, n. 8 (B.U.R. 09.06.2010, n. 23) con decorrenza dal 10.06.2010.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 L.R. 04.06.2010, n. 8 (B.U.R. 09.06.2010, n. 23) con decorrenza dal 10.06.2010.

Articolo 22: Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

a) agli oneri gestionali;

b) alla formazione del personale;

c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.

3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 26 L.R. 26.10.2006, n. 19 (B.U.R. 02.11.2006, n. 44) con decorrenza dal 03.11.2006. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. La valutazione delle iniziative al fine del relativo finanziamento è effettuata dal Comitato su proposta della Direzione centrale salute e protezione sociale.".

Articolo 23: Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prevalente partecipazione pubblica;
- b) gestione soggetta a controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- c) organi di amministrazione o di vigilanza costituiti da membri dei quali piu' della metà designati dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.

4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.

5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Articolo 24: Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:

- a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
- [b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 32:] (1)
- c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
- d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
- e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
- f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 13, L.R. 17.02.2011, n. 2 (B.U.R. 23.02.2011, n. 8) con decorrenza dal 01.01.2012.

Articolo 25: Rete regionale dell'innovazione

1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.
3. Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.
4. Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.

Articolo 26: Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :
 - a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
 - b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
 - c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consorili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca. (1)
3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 comma 14, L.R. 20.08.2007, n. 22 (B.U.R. 22.08.2007 n. 34 S.O. n. 23). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:

- a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
- b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi. ".

Articolo 27: Tutela dei prodotti brevettati

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:
 - a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
 - b) la partecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziari connesse alla tutela dei brevetti.
3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione

degli interventi di cui al comma 2.

Articolo 28: Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione

1. L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:
 - a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;
 - b) la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;
 - c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
 - d) l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.
2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 28 Bis: Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:
 - a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell'informazione in regione, anche al fine di:
 - 1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;
 - 2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;
 - b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:
 - 1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;
 - 2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;
 - 3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);
 - 4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 13 L.R. 23.07.2009, n. 12 (B.U.R. 29.07.2009, n. 30, S.O. n. 18) con decorrenza dal 30.07.2009.

Articolo 29: Distretto dell'innovazione

1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.
2. Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:
 - a) elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistematico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;
 - b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;
 - c) capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.

2 bis. La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011.

Articolo 30: Individuazione dei distretti dell'innovazione

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis. (1)
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali già esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicità e di non duplicazione nell'allocazione di eventuali contributi pubblici.
3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

(1) Le parole "e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis" contenute nel presente comma sono state aggiunte dall'art. 7 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011.

Articolo 31: Attività di coordinamento dei centri di ricerca

[1. Al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguiti attraverso l'Accordo per il coordinamento dei centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di coordinamento mediante la concessione di finanziamenti al soggetto coordinatore dei centri stessi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 7 L.R. 29.12.2010, n. 22 (B.U.R. 05.01.2011, n. 1, S.O. n. 1) con efficacia dal 01.01.2011.

Articolo 32: Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario e relativo Fondo regionale

[1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione definisce la strategia di intervento a favore del sistema universitario presente nel Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza, la competitività, le relazioni internazionali e la capacità di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della Regione.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale per il coordinamento universitario, approva il Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario da realizzare in attuazione del Programma di cui all'articolo 3.

3. Il Programma annuale prevede:

a) la concessione di contributi per le spese di funzionamento e per l'attività didattica dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);

b) la concessione di contributi per i progetti presentati dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA, che possono anche essere realizzati da Istituti di ricerca, studi e documentazione promossi e partecipati dalle università della regione, nonché per i progetti relativi a iniziative di alta formazione e di ricerca che assicurino particolari ricadute nei territori delle province di Gorizia e di Pordenone, che possono anche essere presentati rispettivamente dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e dal Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;

c) la realizzazione di interventi a sostegno dell'istituzione e della permanenza di insediamenti universitari di didattica o ricerca sul territorio in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui alla lettera b);

d) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico delle università e la promozione di imprenditorialità basata sulla conoscenza.

4. Per l'attuazione degli interventi a favore del sistema universitario, di cui al comma 3, è istituito il Fondo regionale per il sistema universitario, il cui utilizzo viene annualmente definito nel rispetto delle modalità previste dal comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), la Regione dispone uno stanziamento annuale non superiore al 40 per cento della disponibilità del Fondo di cui al comma 4. Il riparto tra i destinatari della quota riservata del Fondo viene effettuato a seguito di richiesta, da parte dei destinatari stessi, cui deve essere allegato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso. Tale richiesta viene presentata ogni anno entro il 30 aprile.

6. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono finalizzati in via prioritaria a sostenere:

a) progetti presentati d'intesa fra le università e finalizzati a favorire l'integrazione, la complementarità e la specializzazione dell'offerta formativa complessiva del sistema universitario della regione;

b) la promozione della partecipazione a corsi di laurea o a master di secondo livello, in settori valutati come prioritari nel Programma di cui all'articolo 3 e realizzati preferibilmente d'intesa tra le due università della regione e tra le due università e la SISSA;

- c) la realizzazione di corsi di laurea, di dottorati o di master di secondo livello, che siano realizzati in collaborazione tra le università della regione;
- d) progetti finalizzati a rafforzare la funzione internazionale del sistema universitario della regione, a rafforzare le relazioni con università di altri Paesi, a promuovere la partecipazione di studenti o laureati di altri Paesi a iniziative formative di elevato profilo realizzate in regione, nonché la partecipazione di studenti o laureati della regione ad analoghe iniziative di altri Paesi;
- e) iniziative e progetti finalizzati a costituire servizi comuni proposti in collaborazione dalle università della regione Friuli Venezia Giulia;
- f) l'attivazione o la permanenza di insediamenti universitari di didattica o di ricerca in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui al comma 3, lettera b), a condizione che gli stessi rispondano a esigenze e vocazioni economiche e di sviluppo del territorio interessato e esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, da parte dei soggetti istituzionali o economici del territorio medesimo per un periodo di almeno cinque anni;
- g) iniziative volte a creare servizi innovativi agli studenti realizzate in collaborazione tra le due università della regione;
- h) progetti di ricerca di nuove iniziative di didattica e di ricerca di interesse del sistema economico, esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, per un periodo di almeno cinque anni.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 17.02.2011, n. 2 (B.U.R. 23.02.2011, n. 8) con decorrenza dal 01.01.2012.

Articolo 33: Modifiche alla legge regionale 7/1999 relative all'istituzione del fondo per l'innovazione

[1. Dopo la lettera d quinques) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è aggiunta la seguente:

"d sexies) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.".]

2. Dopo l'articolo 23 quinques della legge regionale 7/1999 è inserito il seguente:

"Art. 23 sexies (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d sexies), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

3. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.".]

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77 L.R. 08.08.2007, n. 21 (B.U.R. 16.08.2007, n. 33).

Articolo 34: Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per l'allestimento e lo svolgimento di "InnovAction"

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento programmato per i giorni 9-11 febbraio 2006 e denominato "InnovAction", quale fiera globale tesa a offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e finalizzata a rilanciare la competitività delle imprese della regione nel panorama internazionale, nonché a diffondere la cultura dell'innovazione evidenziando l'importanza della stessa quale valore competitivo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 35: Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2007, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

2. La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attivita' amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.

2 bis. In deroga all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nelle more dell'attuazione della riforma della strategia d'intervento a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse a favore degli interventi di cui all'articolo 32, comma 1. (2)

(1) Le parole "sino al 31 dicembre 2006" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole "sino al 31 dicembre 2007" dall'art. 6 L.R. 21.07.2006, n. 12 (B.U.R. 19.07.2006, n. 29, S.S. 24.07.2006, n. 7) con decorrenza dal 24.07.2006.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8 L.R. 30.12.2008, n. 17 (B.U.R. 09.01.2009, n. 1) con efficacia dal 01.01.2009.

Articolo 36: Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 43 della legge regionale 2/1992;
- b) l'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992);
- c) l'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992).

Articolo 37: Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005- 2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità previste dall'articolo 23 sexies, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione "P" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione "Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico".

5. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per "InnovAction", fiera globale dell'innovazione".

6. All'onere di 390.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precipitati intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

a) di 11.750 euro per l'anno 2005 - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 13.1.360.2.1338 - capitolo 8655;

b) di 23.250 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 - capitolo 9254;

c) di 160.000 euro per l'anno 2005 - corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.88 - capitolo 7962;

d) di 195.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 - capitolo 7999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.